

Legge regionale 04 aprile 1986 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 05/04/1986

Intervento regionale a favore della << Conferenza permanente mediterranea di studi sulla cooperazione internazionale >>.

Art. 3

Per l'ottenimento della sovvenzione di cui all' articolo 1 a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e nelle spese necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo articolo, relativamente all' anno 1986, l' associazione dovrà presentare il bilancio preventivo per l' anno stesso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La sovvenzione di cui al precedente comma può essere destinata anche alla copertura di spese sostenute dalla associazione nel corso dell' anno 1985 per le finalità di cui all' articolo 1.